

INFORMAZIONI ED INDICAZIONI UTILI PER LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI BREVETTO NAZIONALE PER MODELLO DI UTILITÀ

(artt. 82-86 del Codice della proprietà industriale - D.Lgs. 10.02.2005 n. 30)

DEFINIZIONE

Per modello d'utilità si intende una soluzione tecnica che fornisce a macchine o a parti di esse, a strumenti, utensili e oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

REQUISITI PER LA BREVETTABILITÀ

La soluzione tecnica può essere brevettata quando ricorrono i seguenti requisiti:

- la NOVITA' del trovato, che non deve essere già compreso nello stato della tecnica, cioè in tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
- l'ATTIVITA' INVENTIVA, riscontrabile quando il trovato non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica ad una persona esperta del ramo;
- l'APPLICAZIONE INDUSTRIALE del trovato, intesa come possibilità di essere fabbricato o utilizzato in qls. genere di industria, compresa quella agricola;
- la LICEITA', ossia la non contrarietà del trovato all'ordine pubblico o al buon costume.

DIRITTI DI BREVETTO

Consistono nella facoltà esclusiva per il titolare di attuare il modello e di trarne profitto nel territorio dello Stato, vietando a terzi (salvo consenso) di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto così ottenuto.

DURATA e DECORRENZA DEI DIRITTI ESCLUSIVI (artt. 85 e 53 del Codice p.i)

Il brevetto dura dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.

Alla scadenza del primo quinquennio occorre tuttavia provvedere al pagamento dei diritti dovuti per mantenere in vita il brevetto nel secondo quinquennio (vedi oltre "diritti di mantenimento in vita").

I diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

L'inaccessibilità è obbligatoria per 90 gg., durante i quali l'autorità competente valuta se il trovato è d'interesse per la difesa militare; trascorso detto termine, se il richiedente non ha richiesto l'ulteriore inaccessibilità per 15 mesi, la domanda è a disposizione di chiunque volesse prenderne visione presso l'UIBM.

Durante l'iter della concessione del brevetto la tutela verso atti di utilizzazione compiuti da terzi è ammissibile dal momento in cui la domanda è resa accessibile al pubblico o è comunque notificata al terzo.

DIRITTO AL BREVETTO

Spetta all'autore del modello ed ai suoi aventi causa; valgono particolari disposizioni quando l'attività inventiva è riferibile ad un contratto o ad un rapporto di lavoro o d'impiego.

DOMANDA CONTEMPORANEA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

La domanda di brevetto per modello di utilità può essere presentata contemporaneamente a quella per invenzione industriale quando non appaia certa la categoria di appartenenza; in questo caso non si allega documentazione alla domanda per modello di utilità.

RAPPRESENTANZA (art. 201 Codice p.i.)

Nelle procedure di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è possibile farsi rappresentare da un mandatario abilitato (iscritto all'Albo dei consulenti in proprietà industriale) o da un avvocato, con atto di conferimento dell'incarico che può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale. Le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra società collegata.